



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE “MINE ACTION ITALY”

Osservatorio su Guerra di Mine, Sminamento, Riconversione e Riabilitazione

Forum on Mines Warfare, Clearance, Conversion and Rehabilitation

TITOLO I

ART. 1 - COSTITUZIONE E SEDE

E' costituita un'Associazione non lucrativa di utilità sociale denominata:

ASSOCIAZIONE MINE ACTION ITALY O.N.L.U.S.

Osservatorio su Guerra di Mine, Sminamento, Riconversione e Riabilitazione - (Forum on Mines Warfare, Clearing, Convert & Rehabilitation)

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Brescia, in contrada Soncin Rotto n. 6

Potranno essere definite sedi operative secondarie e nell'ambito territoriale nazionale e internazionale.

ART. 2 - CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, senza scopo di lucro, e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei campi dell'assistenza sociale e socio sanitaria nonché della tutela dei diritti civili. I soci sono tenuti all'accettazione dello spirito e delle norme del presente Statuto. L'Associazione potrà partecipare, quale socio, ad altre organizzazioni o associazioni aventi scopi analoghi.

La qualifica ONLUS, ossia Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, costituisce peculiare segno distintivo e, come tale, è inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna dell'Associazione ed è assunta a tutti gli effetti ai sensi dell'Art. 10 e seguenti del D. LGS 4/12/1997 n. 460.

ART. 3 - DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 4 - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione ha lo scopo di promuovere la conoscenza degli effetti causati dalla guerra di mine e da ogni altro sistema d'arma impiegato indiscriminatamente sulle popolazioni civili, al fine di favorirne l'eliminazione.

Obiettivi prioritari in tale ambito saranno considerati la particolare salvaguardia dei diritti umani delle popolazioni civili, l'assistenza sociale e socio-sanitaria alle persone colpite da tali eventi e le loro famiglie.

Si occuperà inoltre:

- a) di sensibilizzare le autorità competenti, le aziende interessate e la pubblica opinione, sollecitandone l'impegno civile e sociale e si farà promotrice, presso le imprese del settore, di azioni che possano favorire processi di riconversione "non duale".
- b) di promuovere, direttamente o indirettamente, attività ed iniziative sia progettuali sia industriali per lo sminamento, la bonifica dei territori e la riabilitazione delle vittime; di intervenire attivamente per quanto concerne la ricerca e la realizzazione pratica di sistemi adeguati.
- c) di attuare opportune campagne di prevenzione presso le popolazioni interessate;
- d) di raccogliere e valutare dati specifici su tutti i tipi di mine ed altri sistemi d'arma indiscriminati, sulle metodiche di sminamento, sulla riabilitazione e sulle norme legislative vigenti, sia in campo nazionale sia internazionale;
- e) di divulgare la propria attività mediante opportune iniziative editoriali;
- f) di istituire borse di studio, in modo da incentivare la ricerca e la sperimentazione negli atenei e poter formare personale adeguato;
- g) di collaborare con organizzazioni, sia istituzionali sia non governative, quale organo tecnico scientifico d'informazione, di consulenza progettuale, di controllo e verifica dei progetti, allo scopo di meglio indirizzare le attività umanitarie, secondo lo spirito dell'Associazione;
- h) di sostenere qualsiasi altro progetto finalizzato alla conversione di sistemi d'arma per finalità civili ed umanitarie.

L'Associazione non può compiere attività diverse da quelle istituzionali suddette, ad eccezione delle attività direttamente connesse e, in ogni caso, nel rispetto di quanto stabilito dal D.LGS 460/97 e da ogni altra disposizione di legge al riguardo.

ART. 5 – SOCI

Possono aderire all'associazione persone fisiche che siano intenzionate a dare il proprio contributo al perseguimento degli scopi dell'associazione.

Chiunque voglia aderire all'associazione deve:

- presentare domanda scritta ai sensi del successivo art. 6;
- dichiarare di accettare le norme dello statuto;
- versare la quota di adesione annuale.

Gli associati hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- partecipare all'assemblea con diritto di voto.

Sono escluse forme di partecipazione temporanea alla vita associativa.

ART. 6 - AMMISSIONE DEI SOCI

L'ammissione dei soci avviene per domanda degli interessati e dietro presentazione di almeno due persone già socie. L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata con decisione insindacabile dal Consiglio Direttivo.

ART. 7 - DOVERI DEI SOCI

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

ART. 8 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno;
- b) per decadenza ossia per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione
- c) per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo, per accertati motivi di incompatibilità, quali ad esempio lo svolgimento di attività che contrastino con gli scopi dell'Associazione (cfr. Art. 4) o per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto.
- d) per ritardato pagamento dei contributi per un anno.

ART. 9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Organi dell'Associazione sono:

- L'assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente ed i Vicepresidenti;
- il Comitato di Garanzia;
- i Revisori dei conti;
- il Segretario generale.

TITOLO II

Assemblea

ART. 10 - PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

L'Associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano. Hanno diritto di partecipare all'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, gli iscritti al libro dei soci ed in regola con il pagamento della quota associativa. L'assemblea è convocata in via ordinaria una volta l'anno entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il bilancio preventivo dell'anno in corso. L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta, indirizzata al Presidente di almeno un terzo dei soci.

Potranno inoltre essere invitati, in considerazione della loro particolare preparazione o esperienza, anche degli auditori o relatori non soci i quali potranno esprimere, se richiesto, un loro parere in nessun modo vincolante per l'assemblea.

ART. 11 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno quindici giorni, mediante comunicazione da inviarsi, anche a mano, a tutti i soci. In casi d'urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a tre giorni purché la convocazione sia effettuata a mezzo fax o telegramma.

ART. 12 - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza di tanti soci, che dispongano di almeno due quinti dei voti. L'assemblea, in sede straordinaria è validamente costituita, sia in prima, sia in seconda convocazione, con la presenza di almeno i due terzi dei soci. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente più anziano. I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal Segretario generale in carica o, in sua assenza, e per quella sola convocazione, da persona scelta dal Presidente dell'assemblea fra i presenti. L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi. In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta. In caso d'ulteriore parità prevale il voto del Presidente. E' espressamente escluso il voto per delega.

In deroga a quanto sopra esposto, nel caso che l'assemblea sia chiamata a deliberare in merito ad acquisizioni patrimoniali rilevanti, come ad esempio l'acquisto d'immobili di ogni genere, di titoli sia azionari che obbligazionari o del debito pubblico, nonché di qualsiasi bene iscritto in pubblici registri, si renderà necessaria, sia in prima che in seconda convocazione, una maggioranza pari ai 2/3 (due terzi) di tutti i soci.

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

ART. 13 - FORMA DI VOTAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente o su richiesta scritta di almeno un decimo dei partecipanti, la votazione si effettuerà a scrutinio segreto. In questo caso il Presidente dell'assemblea individuerà i due più giovani dei partecipanti alla riunione per il ruolo di scrutatori. In caso di parità la mozione risulterà non approvata. Solo in questo caso di parità equivalente a reiezione la mozione respinta potrà in ogni modo essere ripresentata in un'assemblea successiva.

ART. 14 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria:

- a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo, ed i Revisori dei conti;
- c) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi nonché l'eventuale penale per i ritardati versamenti;
- d) deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- e) deliberare in merito agli atti di carattere patrimoniale e finanziario che comportino una spesa di valore superiore a cento milioni di lire;
- f) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;

in sede straordinaria:

- a) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
- d) deliberare sul trasferimento della sede legale dell'Associazione;

TITOLO III

Consiglio Direttivo

ART. 15 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) Nominare il Segretario Generale.
- b) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea assumendo tutte le iniziative del caso, con i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limita-

zioni salvo quanto tassativamente riservato alla competenza dell'assemblea dal presente statuto.

- c) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea secondo le proposte del Presidente;
- d) deliberare in merito agli atti di carattere patrimoniale e finanziario che comportino una spesa di valore inferiore a cento milioni di lire.
- e) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
- f) procedere all'inizio di ogni anno sociale e quando comunque si riterrà opportuno, alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario (cfr. Art. 8);
- g) deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci.
- h) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad organizzazioni ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa designandone rappresentanti da scegliersi tra i soci;
- i) vigilare sulla persistenza, in capo ai soci, dei requisiti che hanno determinato la loro ammissione;
- l) deliberare e attribuire attestazioni di benemerita a persone o enti che si siano distinti per meriti particolari finalizzati al perseguimento degli scopi sociali.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 16 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da tre ad undici membri nominati a maggioranza tra i soci dall'assemblea ordinaria; questi elegge tra i suoi membri il Presidente, i Vicepresidenti ed eventualmente uno o più consiglieri con delega circoscritta e limitata. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e in ogni caso fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati. Venendo a mancare uno o più membri per dimissioni o per altre cause, il Consiglio Direttivo sarà integrato in occasione della convocazione della prima assemblea ordinaria. Nel caso venga a mancare la maggioranza dei membri del Consiglio, lo stesso s'intenderà decaduto ed i componenti rimasti in carica, senza indugio, dovranno convocare l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio. I membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e fiscalmente documentate.

ART. 17 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno tre membri. Alle riunioni partecipa il Segretario generale. In assenza del medesimo le funzioni saranno svolte da un membro del Consiglio designato dal Presidente. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate con lettera raccomandata anche a mano da inviarsi almeno cinque giorni prima. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi membri e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente più anziano. In caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato per telegramma inviato almeno due giorni prima. Le sedute e

le deliberazioni del Consiglio, sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, dopo l'approvazione del Consiglio Direttivo nella seduta seguente.

TITOLO IV

Presidente e Vicepresidenti

ART. 18 - COMPITI DEL PRESIDENTE E DEI VICEPRESIDENTI

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari dell'Associazione. Al Presidente spettano la firma dell'Associazione e la sua legale rappresentanza. La firma degli atti sociali impegna l'Associazione sia nei riguardi dei soci sia dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo. Ai Vicepresidenti, in caso d'assenza o d'indisponibilità del Presidente ovvero nei limiti delle deleghe attribuite, spetteranno le stesse attribuzioni e gli stessi compiti tipici del Presidente.

ART. 19 - ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEI VICEPRESIDENTI

Il Presidente e i Vicepresidenti sono eletti dal Consiglio Direttivo e durano in carica per l'intera durata dello stesso.

TITOLO V

Comitato di Garanzia

ART. 20 - COMPITI DEL COMITATO DI GARANZIA

Il Comitato di Garanzia sovrintende alla gestione e all'andamento dell'Associazione, approva specificamente le singole campagne di sensibilizzazione e/o iniziative operative nel rispetto dello spirito dell'Associazione, redige una relazione morale da allegare al bilancio.

ART. 21 - ELEZIONE DEL COMITATO DI GARANZIA

Il Comitato di Garanzia è costituito da tre componenti, di cui uno nominato da S.E. Mons. Vescovo di Brescia, il secondo dal Sig. Presidente della Provincia di Brescia e il terzo dall'Assemblea dei Soci.

Essi durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Il Comitato nomina tra i suoi membri il Presidente, il quale avrà il compito di mantenere i contatti necessari con il Presidente dell'Associazione e con i membri del Consiglio Direttivo.

Il Comitato di Garanzia può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con la presenza di almeno uno dei suoi membri, solo con funzioni consultive.

Il Comitato cadrà qualora venissero a mancare, per dimissioni o altre cause due dei suoi membri.

In tal caso il Presidente dell'Associazione provvederà tempestivamente ad avviare le procedure per la sua integrale ricomposizione.

Nel caso venisse a mancare un solo membro il Presidente dell'Associazione chiederà tempestivamente la sostituzione all'Autorità che l'aveva designato.

Nel caso infine, dopo novanta giorni dalla richiesta, da effettuarsi in forma scritta, le autorità di cui sopra non provvedessero alla nomina, i membri del Comitato di Garanzia non indicati saranno nominati dal Consiglio Direttivo, con elezione da ratificarsi da parte dell'Assemblea.

TITOLO VI

Revisori dei Conti

ART. 22 - REVISORI DEI CONTI

Sarà nominato dall'assemblea, un collegio di Revisori dei conti. Agli stessi spetta, nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione. Essi devono redigere la loro relazione all'assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo.

ART. 23 - ELEZIONI DEI REVISORI DEI CONTI

I Revisori dei conti sono nominati dall'assemblea in numero di tre, oltre a due supplenti e durano in carica tre anni. Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza professionale.

TITOLO VII

Segretario generale ed uffici di segreteria

ART. 24 - SEGRETARIO GENERALE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Consiglio Direttivo, tra i suoi membri o comunque tra i soci dell'Associazione nominerà un Segretario Generale.

Questi avrà il compito di dirigere gli uffici dell'Associazione, curare il disbrigo degli affari ordinari, provvedere alla firma della corrispondenza ordinaria e svolgere ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza, dalla quale riceve direttive per lo svolgimento degli incarichi ricevuti. Il Segretario non riceverà alcuna remunerazione in dipendenza della carica, salvo l'eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute e fiscalmente documentate.

ART. 25 - UFFICI DI SEGRETERIA

Gli uffici di segreteria, diretti dal Segretario generale, sono a disposizione dei soci per tutti i compiti d'assistenza, informazione e tutela che rientrano nelle finalità dell'Associazione.

TITOLO VIII

Sanzioni disciplinari

ART. 26 - SANZIONI DISCIPLINARI

Qualora emergessero dubbi sulla persistenza in capo ai soci, dei requisiti di cui all'Art. 5, il Consiglio Direttivo convocherà i soci interessati allo scopo di procedere alla loro audizione.

Il Consiglio Direttivo, secondo la gravità delle incompatibilità, potrà infliggere la sanzione dell'ammonizione o quella dell'esclusione.

Il provvedimento sarà deliberato a maggioranza dei presenti, anche con scrutinio segreto qualora richiesto anche da uno solo dei presenti.

Contro di esso è ammesso reclamo al Collegio Arbitrale di cui all'articolo seguente.

TITOLO IX

Provvedimenti disciplinari e controversie

ART. 27 - COLLEGIO ARBITRALE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra Associazione e soci verrà decisa da un Collegio composto da tre arbitri. Ciascuna delle parti designerà all'uopo un proprio arbitro. Il terzo arbitro, che fungerà da Presidente del Collegio, sarà designato dai due arbitri già nominati o, in caso di loro disaccordo, dal Presidente pro tempore dell'Ordine degli avvocati di Brescia.

Il procedimento si svolgerà in Brescia nella sede prescelta dal Presidente.

Il Collegio deciderà nel termine di novanta giorni *de bono et aequo*, nelle forme dell'arbitrato irrituale, e con decisione inappellabile e d'equità tutte le controversie diverse da quelle relative all'impugnazione dei provvedimenti disciplinari emanati dal Consiglio Direttivo.

Queste ultime saranno invece decise, nello stesso termine, nelle forme dell'arbitrato rituale e comunque con giudizio d'equità.

TITOLO X

Finanze e patrimonio

ART. 28 - ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dal patrimonio iniziale
- b) dalla quota d'iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione e dai contributi annui ordinari successivi, nella misura di Euro 52,00 annuali. L'assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo potrà decidere l'eventuale adeguamento della quota di contribuzione.
- c) da eventuali contributi straordinari, non obbligatori, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- d) da versamenti volontari degli associati;
- e) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati;
- f) da contributi erogati da enti pubblici o privati;
- g) dai proventi d'occasionali attività commerciali esercitate per il reperimento di fondi da destinare agli scopi sociali.

I contributi ordinari devono essere pagati in un'unica soluzione entro il 31 marzo d'ogni anno.

L'Associazione ha l'obbligo di impegnare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' comunque vietata la distribuzione anche in modo indiretto, di utili ed avanzi di fondi di riserva o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione non sia imposta per legge o sia effettuata a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

ART. 29 - DURATA DEL PERIODO DI CONTRIBUZIONE

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che in ogni modo cessa di far parte dell'Associazione, è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso.

ART. 30 - DIRITTI DEI SOCI AL PATRIMONIO SOCIALE

Il socio che cessa per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.

ART. 31 - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'anno precedente, con distinzione delle attività istituzionali da quelle direttamente connesse, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati.

TITOLO XI

Norme finali e generali

ART. 32 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Assemblea delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio residuo per fini di pubblica utilità o ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di ispirazione cristiana operanti nel medesimo territorio, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato a maggioranza dei tre quarti dei componenti dell'Assemblea sia in prima sia in seconda convocazione, ai sensi dell'art.21 del Codice Civile.

Contestualmente alla delibera di scioglimento, l'Assemblea provvede alla nomina di due o più liquidatori, scelti anche tra gli amministratori uscenti, in osservanza degli articoli da 11 a 21 delle Disposizioni di attuazione del Codice Civile.

ART. 33 - REGOLAMENTO INTERNO

Particolari norme di funzionamento e d'esecuzione del presente statuto, potranno essere disposte con regolamento interno da elaborarsi dal Consiglio Direttivo ed approvarsi da parte dell'assemblea.

ART. 34 - RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni del C.C. ed alle norme di legge sulle persone giuridiche private principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Modificati gli articoli 5 e 12 e approvato dall'assemblea straordinaria dei soci il

30 novembre 2007.